

**COMITATO REGIONALE DEI GEOMETRI DELL'EMILIA ROMAGNA**  
(ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI PROVINCIALI)

**REGOLAMENTO**

Premesse

I Collegi Provinciali dei Geometri dell'Emilia-Romagna, preso atto che:  
- da diversi anni si sono dotati di organi regionali di rappresentanza, tutela e sostegno della categoria;  
- gli sviluppi in atto nel mondo delle professioni richiedono nuovi strumenti operativi di confronto collegiale;

ritenuto che sia utile adeguare le proprie strutture regionali (Comitato Regionale Geometri e Fondazione Geometri) alle mutate esigenze della categoria professionale nel rispetto delle peculiari funzioni istituzionali dei singoli Collegi e relativi Consigli;

con le seguenti proprie delibere:

Collegio di Bologna: deliberazione in data

Collegio di Ferrara: deliberazione in data

Collegio di Forlì-Cesena: deliberazione in data

Collegio di Modena: deliberazione in data

Collegio di Parma: deliberazione in data

Collegio di Piacenza: deliberazione in data

Collegio di Ravenna: deliberazione in data

Collegio di Reggio Emilia: deliberazione in data

Collegio di Rimini: deliberazione in data

dichiarano la loro adesione al Comitato Regionale Geometri dell'Emilia-Romagna (Comitato) e ne approvano il presente Regolamento in sostituzione dello Statuto sottoscritto in data 18 marzo 2005.

Ogni sua successiva modifica avrà efficacia solo dopo l'approvazione unanime da parte dei Collegi Provinciali aderenti.

Art. 1 - Sede

Il Comitato ha sede in Bologna, Via della Beverara, n° 9 presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna nei locali messi a disposizione della Fondazione dei Geometri dell'Emilia-Romagna (Fondazione). Esso potrà riunirsi anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio o dal Presidente.

Art. 2 - Scopi

Il Comitato è autonomo e non ha scopo di lucro.

Esso ha per oggetto la rappresentanza della Categoria dei Geometri e della libera professione degli iscritti ai Collegi Provinciali della Regione Emilia-Romagna.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, per delega dei Consigli Provinciali aderenti, potrà:

- rappresentare verso l'esterno la Categoria regionale dei Geometri nel suo insieme promuovendo, favorendo e mantenendo contatti nei confronti di Autorità, Enti pubblici e privati, Organismi Regionali, Interregionali, Nazionali ed Internazionali, Istituzioni, Scuole e Università;
- sollecitare e favorire il dialogo nei confronti del Consiglio Nazionale Geometri, della Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri, dei Collegi aderenti e dei Collegi delle altre Province;
- agevolare lo svolgimento dell'attività professionale ed il suo futuro sviluppo, fornendo anche l'adeguato sostegno organizzativo, tecnologico e promozionale necessario.

Art. 3 - Consiglio

Il Consiglio del Comitato è costituito dai Presidenti pro-tempore dei singoli Collegi Provinciali aderenti.

I Presidenti potranno essere rappresentati alle riunioni del Comitato anche per delega scritta, valida per la singola riunione, riportante gli argomenti all'ordine del giorno.

#### Art. 4 - Presidente

Il Presidente del Comitato Regionale, da scegliersi tra i componenti del Consiglio, sarà nominato dai Consiglieri dei Collegi Provinciali aderenti che voteranno autonomamente all'interno del proprio Consiglio. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Verrà eletto Presidente chi ottiene il maggior numero di voti a livello regionale. Il Presidente rimane in carica quattro anni.

#### Art. 5 - Convocazioni

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni bimestre, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta ordinaria o posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con comunicazione tramite telegramma, telefax o posta elettronica, spedita almeno 48 ore prima di quella di inizio della riunione.

Il Presidente convoca la riunione del Comitato ogni qualvolta lo ritenga utile e quando almeno quattro Presidenti di Collegio lo richiedono.

E' facoltà del Presidente e/o del Consiglio invitare alle riunioni chiunque sia ritenuto utile per la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la comunicazione di informazioni particolarmente importanti e per la trattazione di argomenti strategici per la categoria professionale, il Consiglio può convocare riunioni congiunte dei Consiglieri dei Collegi Provinciali.

#### Art. 6 - Deliberazioni

Le riunioni del Consiglio saranno valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

I Presidenti si impegnano a tenere costantemente informati i propri Consigli Provinciali sugli argomenti trattati in seno al Consiglio.

#### Art. 7 - Patrimonio - Rendiconto

Il Comitato non dispone di patrimonio.

Esso può utilizzare inoltre per i propri scopi i contributi che verranno versati dai Collegi Provinciali aderenti e/o da altri Enti previa accettazione preventiva da parte di tali organismi.

Il Consiglio del Comitato Regionale stilerà semestralmente per i Consigli Provinciali:

- a) una relazione sulle attività svolta ed in corso del Comitato;
- b) un rendiconto economico consuntivo ed uno preventivo.

La responsabilità della gestione è a carico del Presidente.

#### Art. 8 - Compensi

Ogni carica elettiva è gratuita.

Il rimborso delle spese sostenute dai Presidenti, o loro delegati, per la partecipazione alle riunioni del Comitato sono a carico dei Collegi Provinciali di appartenenza.

Il rimborso delle spese e delle eventuali diarie da liquidarsi al Presidente nell'espletamento degli incarichi ricevuti dal Comitato sono a carico del Comitato stesso. Il medesimo criterio si applica per i delegati ai quali il Comitato affida singoli incarichi.

#### Art. 9 - Perdita dello status di Collegio aderente

Lo status di Collegio aderente si perde:

- per rinuncia volontaria deliberata dal proprio Consiglio Provinciale;
- per morosità quando siano stati deliberati contributi a carico dei Collegi Provinciali;
- per mancato rispetto, senza giusta motivazione, delle scelte del Consiglio.

La perdita dello status di Collegio aderente non dà diritto ad alcun rimborso ed obbliga il Collegio stesso a completare i versamenti già deliberati e non ancora effettuati.